



Prof. Avv.
Giacomo Salvatore BENINTENDE
NOTAIO
Roma - Via Cola di Rienzo, 271
Tel. 06.3204707 - Fax 06.3211741

REPERTORIO N.54549

RACCOLTA N.7700

ATTO COSTITUTIVO

della Associazione denominata "AGENZIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE (ONLUS) - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno sei del mese di Maggio.

06.05.2005

In Roma, Via Aulo Plautio N.5.

Avanti a me Prof. Avv. Benintende Giacomo Salvatore, Notaio in Roma, con studio in Via Cola di Rienzo n. 271, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia senza assistenza dei testimoni, per avervi i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,

SONO PRESENTI:

- MANGIARACINA GIACOMO, medico, nato a Campobello di Mazara (TP) il 7 marzo 1950, residente in Roma via Gaeta 64, c.f.MNG GCM 50C07 B521Q;
- PERILLI CRISTINA, psicologa, nata a Roma il 01 marzo 1970, ivi residente in via V. Troya 26/D, c.f. FRLCST70C41H501J;
- COPPOTELLI ANTONIO, medico, nato a Roma il 3 marzo 1970, ivi residente in via A. Gallonio n.1, c.f.CPPNTN 70C03H501I;
- BERNARDINI MARCO, medico, nato a Narni (Tr) il 2 aprile 1964, residente a Roma in via Brentonico, n.155, c.f. BRNMRC64D02F844X;
- NANNI MAURO, biologo, nato a Milano il 19 luglio 1958, residente a Roma in Via Rocca Imperiale n.2, c.f. NN-NMRA58L19F205N.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano, stipulano e convengono quanto segue:

- 1) Tra i comparenti, con decorrenza da oggi, e' costituita un'associazione culturale senza scopi di lucro denominata "AGENZIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE (ONLUS) (di seguito indicata semplicemente come Associazione).
- 2) La sede legale dell'Associazione è stabilita al seguente indirizzo: Roma, Via Giorgio Scalia n.39.
La sede sociale potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo, come stabilito nello Statuto dell'Associazione che, approvato e sottoscritto dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante ed inscindibile.
La sede operativa dell'Associazione verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dallo Statuto o dalle norme di legge e potrà essere sciolta solo su delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
- 4) Per quanto concerne le finalità e lo scopo della Associazione "AGENZIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE (ONLUS)", gli a-

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE CITTA' ROMA 2
ATTI PUBBLICI
IL 25/05/2005
AL N°



spetti organizzativi della vita e delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione stessa, si rimanda all'allegato Statuto, concordato all'unanimità fra i soci fondatori.

5) I comparenti, Soci Fondatori della Associazione, dichiarano che componenti del Consiglio Direttivo sono: Giacomo Mangiaracina, Ferilli Cristina, Coppotelli Antonio, Bernardini Marco, Nanni Mauro.

I suddetti, a norma dell'art. 13 dello Statuto, all'atto della costituzione dell'Associazione, attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Giacomo Mangiaracina il quale, a norma dell'art. 10 dello Statuto contestualmente assume la qualifica di Presidente dell'Associazione; Vice Presidente Antonio Coppotelli, il quale, a norma dell'articolo 11 dello statuto contestualmente assume la qualifica di Vice Presidente dell'Associazione; Segretario: Ferilli Cristina; Tesoriere: Bernardini Marco; Nanni Mauro, consigliere.

Tutti i sopra nominati accettano la carica loro conferita ed attestano la mancanza di cause di incompatibilità.

6) Le spese del presente atto e ogni altra da esso dipendente restano a carico dell'Associazione.

Il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su tre facciate e quanto sin qui della quarta di due fogli, è stato da me Notario letto ai comparenti che lo approvano.

FTI. GIACOMO MANGIARACINA - CRISTINA FERILLI - ANTONIO COPPOTELLI - MARCO BERNARDINI - MAURO NANNI - GIACOMO SALVATORE BENINTENDE -

ALLEGATO "A" AL N.54549/7700 DEL REPERTORIO.

STATUTO

ART. 1 - E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,

sotto la denominazione: AGENZIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE - ONLUS.

ART. 2 - L'associazione non ha fini di lucro, non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali, o di potere economico. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di Promozione della Salute dalla ricerca alla creazione di servizi sociosanitari. Lo scopo è lo sviluppo della Cultura della Prevenzione nel nostro Paese con la messa in rete dei saperi, frutto della ricerca scientifica, e con la formazione orientata in modo specifico in ambito di Prevenzione nell'accezione più ampia del termine, che consideri la persona, la collettività e l'ambiente. L'Associazione potrà svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

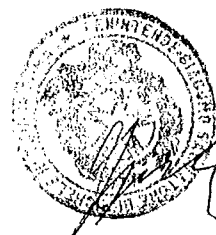
ART. 3 - L'Associazione ha sede in Roma, in via Giorgio Scalia n. 39. Può costituire sedi secondarie, locali e distrettuali, su tutto il territorio italiano ed extra nazionale.

Allo scopo di sviluppare i programmi e le finalità del successivo art. 4 l'Associazione può promuovere tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, anche attraverso l'apertura di sedi periferiche regionali, comunali e di distretto.

Il rappresentante regionale è nominato dal Consiglio Direttivo e a lui sono affidati i rapporti con gli enti e le istituzioni sociali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

ART. 4 - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- 1) Promuovere la ricerca scientifica multidisciplinare in ambito di prevenzione e promozione della salute, anche attraverso l'erogazione di borse di studio mirate all'incentivazione della ricerca in Prevenzione.
- 2) Contribuire a creare una coscienza orientata sulla promozione degli Stili di Vita Positivi.
- 3) Collaborare in rete con Università, Istituti di Studio e di Ricerca, Istituzioni preposte alla tutela/promozione della Salute, Associazioni, Società Scientifiche e Professionali.
- 4) Sviluppare e Promuovere Progettualità in ambito di formazione, aggiornamento, supervisione, tutoraggio e documenta-



zione finalizzati precipuamente alla formazione di operatori specializzati e coadiutori della salute con specifiche abilità e competenze nell'attuazione di progetti finalizzati e programmi di prevenzione nella scuola, negli ambienti di lavoro e nella comunità sociale.

5) Sviluppare ed attuare eventi formativi indirizzati a figure professionali istituzionali quali medici, biologi, psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori professionali, formatori ed ogni altra professione direttamente o indirettamente coinvolta nell'ambito delle principali problematiche socio-sanitarie.

6) Organizzare servizi nell'ambito delle principali patologie sociali con particolare riferimento a malattie del progresso e dipendenze, sotto le varie forme d'espressività sociale.

7) Organizzare servizi di consulenza ed aggiornamento continuo attraverso canali convenzionali e mediante l'utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche e di comunicazione. L'aggiornamento continuo sarà garantito in qualità attraverso la messa in rete delle varie banche dati nazionali ed internazionali.

8) Promuovere raccolte di fondi e donazioni finalizzati al finanziamento di studi, di rilevazione ed elaborazione dati sul piano epidemiologico, socio-sanitario, di economia sanitaria e di strategie e progettualità in ambito di prevenzione.

9) Cooperare in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio, collaborando con pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario, istituzioni, università, aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali, ed associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe, con iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

10) Promuovere campagne di informazione e di divulgazione scientifica per la prevenzione dei fenomeni socio-culturali che incidono sull'insorgenza e sullo sviluppo di malattie ed in particolare: centri di documentazione, conferenze, convegni, fiere, e manifestazioni pubbliche, campagne di solidarietà, produzione di materiale didattico, pubblicazioni, bollettini, trasmissioni radiotelevisive e cinematografiche.

11) Formulare proposte sociali e politiche sul piano legislativo, nell'ambito delle finalità espresse ed in particolare sensibilizzare il Servizio Sanitario Nazionale affinché vengano istituiti specifici servizi all'interno delle strutture pubbliche finalizzate alla creazione e sviluppo di progetti in ambito di prevenzione.

12) Fungere da elemento di raccordo tra le varie esperienze nazionali nel campo della promozione della salute.

13) Promuovere convenzioni con istituti pubblici e privati, attuare convenzioni per tirocini con scuole di specializzazione sia mediche che psicologiche, scuole per la formazione di assistenti sociali, educatori di comunità, assistenti do-

miciliari, ecc.

14) Realizzare centri e servizi sanitari, consultori aperti al pubblico, case famiglia che perseguono finalità di contenimento e prevenzione nell'ambito delle marginalità sociali, delle dipendenze e del disagio psicofisico.

15) Gestire servizi anche ad integrazione dell'attività realizzata dagli Enti Locali e Pubblici, o da altre strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, nonché di supporto ad organi istituzionali ed istituti preposti alla ricerca, alla documentazione e alla pubblica informazione.

16) Creare competenze e capacità professionali, anche per incrementare nuove figure professionali ed opportunità lavorative nel campo dell'Educazione alla Salute, della prevenzione, delle politiche dell'auto-aiuto, dell'assistenza ai cittadini.

17) Sviluppare ogni altra azione ritenuta meritevole dai soci in relazione alle finalità espresse.

PATRIMONIO

ART. 5 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fonti di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni ed attività varie o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni;
- contributi e compensi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

ASSOCIATI

ART. 6 - Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che per la loro attività di lavoro e di studio, o per altri motivi siano interessati a promuovere l'attività dell'Associazione.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Chiunque può aderire indipendentemente dal suo credo o confessione, razza o nazionalità.

Il contributo associativo è intransmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. espressamente e-



esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci in regola con le quote associative partecipano alle assemblee con diritto di voto.

I soci appartengono alle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, desiderano contribuire al suo sostegno versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) Sostenitori: coloro che partecipano al sostegno dell'Associazione con un contributo superiore alla quota ordinaria;
- d) Onorari: coloro che siano stati insigniti di pubblico riconoscimento, alte personalità, o che abbiano reso servizi degni di riconoscimento all'Associazione.

Chiunque può assumere la figura di "Simpatizzante" partecipando allo sviluppo dell'Associazione con un libero contributo.

ART. 7 - Sono diritti del socio:

- partecipare alla vita ed ai programmi scientifici dell'Associazione;
- accedere, alle condizioni espresse dallo statuto, alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- ricevere eventuali pubblicazioni, comunicazioni, informazioni da parte dell'Associazione.

Sono doveri del socio:

- versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- partecipare nella misura delle sue possibilità alle attività dell'Associazione;
- osservare le delibere approvate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

1) Dimissioni volontarie, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

2) Decesso.

3) Esclusione per morosità od indegnità. L'esclusione è dichiarata in via insindacabile dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie del regolamento o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;

- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Comitato Scientifico;
- 6) il Segretario;
- 7) il Tesoriere;
- 8) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 9) il Collegio dei Proibiviri.

ART. 9 - Gli associati formano l'Assemblea. Essa è convocata e presieduta dal Presidente. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non consigliere o revisore; ogni socio non può ottenere più di tre deleghe.

Ciascuno associato, maggiore di età, ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente ovvero, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente, di constatare la regolarità delle regole ed in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa. Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le delibere assembleari impegnano tutti i soci, anche se assenti e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione.

L'assemblea si riunirà almeno due volte l'anno e si riunisce nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione che deve essere affisso nella sede centrale e nelle sezioni periferiche almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione. Detto avviso di convocazione potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi di comunicazione (quali fax, e-mail, ecc.).

Sono competenze dell'Assemblea dei soci:

- 1) deliberare qualunque punto posto all'ordine del giorno;
- 2) approvare le relazioni e il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- 4) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Proibiviri;
- 5) deliberare sulle altre questioni attinenti l'Associazione;
- 6) provvedere alle modifiche dello statuto;
- 7) approvare le linee di indirizzo dell'attività scientifica ed il programma di attività da porre in essere dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può delegare, su delibera del Consiglio, parte dei suoi poteri al Segretario o al Tesoriere o ad un altro Consigliere.

ART. 11 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri, compreso il Presidente, e si riunisce almeno due volte l'anno dietro apposita convocazione del Presidente, che deve essere affissa nella sede centrale almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione, avviso di convocazione che potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi. In caso di urgenza può riunirsi anche senza le predette formalità. La convocazione del Consiglio potrà essere richiesta, debitamente firmata e motivata, anche da due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- 1) coordinare lo sviluppo delle attività dell'Associazione;
 - 2) elaborare il piano triennale dell'attività;
 - 3) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea;
 - 4) gestire i beni dell'Associazione e procedere alle operazioni finanziarie, in rapporto agli obiettivi prefissati e deliberati dall'assemblea;
 - 5) emanare i regolamenti interni;
 - 6) deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi soci;
 - 7) deliberare sulla cancellazione dei soci per i motivi di cui all'ART. 7;
 - 8) fissare annualmente l'ammontare delle quote di partecipazioni che possono anche essere differenziate a seconda del tipo di partecipazione qualitativa e quantitativa alle attività sociali a cui ogni singolo socio reputerà di aderire;
 - 9) fissare le linee programmatiche dell'Associazione conformemente ai principi enunciati nel presente statuto o emanati dall'Assemblea nel rispetto delle finalità di cui all'ART. 4;
 - 10) eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - 11) eleggere anche tra coloro che non sono membri, il Segretario e il Tesoriere;
 - 12) eleggere i componenti del comitato scientifico;
 - 13) attribuire incarichi e responsabilità tra i soci ove si rendesse necessario o utile alle finalità dell'associazione.
- I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono valide se alle sedute partecipano almeno i due terzi dei suoi membri, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà prevalente. In caso di decadenza di una carica o di un membro del Consiglio Direttivo tra un'Assemblea e l'altra potrà essere compito del Consiglio stesso nominare "ad interim" un nuovo membro per occupare la carica vacante.

ART. 13 - Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno l'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico. Que-

sto è composto da un numero variabile di membri ed è formato da studiosi nel campo della prevenzione, che si sono altamente distinti a livello nazionale ed internazionale per i loro studi e le loro ricerche in tale ambito, nonché da personalità di rilievo, opinion-leader, studiosi e/o ricercatori di livello nazionale o internazionale e di riconosciuto prestigio scientifico.

Il comitato scientifico nomina al suo interno un Coordinatore a cui è affidato il compito di convocare almeno una volta l'anno (secondo le modalità di cui all'art. 9) e presiedere il Comitato stesso. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza, sia fisica nel luogo della riunione che a distanza attraverso collegamenti telematici e altri mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo: videoconferenza, internet ecc.), di almeno la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

I compiti del Comitato Scientifico sono quelli di scegliere e proporre al Consiglio Direttivo i programmi e le linee di indirizzo della ricerca scientifica in funzione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché le modalità operative per l'espletamento della stessa e il controllo della qualità dei risultati prima della relativa divulgazione.

ART. 14 - Il Segretario redige i rapporti delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo e compie ogni altro dovere pertinente all'amministrazione dell'Associazione. La durata della carica è di tre anni.

ART. 15 - Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale realizzata dalle quote associative provenienti dai distretti, dalle sedi locali e dalle singole adesioni, contributi e donazioni, ed ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio. La durata è pari a tre anni.

ART. 16 - Ove lo ritenesse opportuno, l'Associazione può avvalersi di un organo di revisione dei conti composto da tre persone, anche non socie, competenti in materia in quanto iscritte all'Albo dei Revisori Contabili ed eletti dall'Assemblea. Queste durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali.

CONTROVERSIE

ART. 17 - Ove lo ritenesse opportuno, l'Associazione può avvalersi di un organo per affrontare e risolvere eventuali controversie fra: soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi. In tal caso eleggerà un Collegio dei Probi Viri, composto da tre persone, anche non socie, elette dall'Assemblea. Queste durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile. La loro carica è incompatibile con le altre cariche.

BILANCIO E UTILI

ART. 18 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile, in casi eccezionali entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che per la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

ART. 19 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il Consiglio e il Presidente compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 20 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

FTI. GIACOMO MANGIARACINA - CRISTINA FERILLI - ANTONIO COPPOTELLI - MARCO BERNARDINI - MAURO NANNI - GIACOMO SALVATORE BENINTENDE -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN 10 FOGLI
MUNITI DELLE PERSONE FIRME.

ROMA - 6 MAG. 2005





Verbale Assemblea Ordinaria venerdì 9 dicembre 2022

Presenti:

Mangiaracina Giacomo, Nanni Mauro, Cappellano Ernesto, Bernacchia Francesco, Carboni Claudio, Mazzei Romina, Mechilli Michela, Lombardi Carmine, Ciro.

Presenti per delega:

Sirchia Maria Cristina, Ammiraglia Stefania, Nesticò Antonella, Peliti Giovanni, Germanotta Antonietta.

Constatata la regolarità delle presenze il Presidente dichiara valida l'assemblea.

Ordine del Giorno

1. Relazione del Presidente
2. Nuovo commercialista per situazione contabile.
3. Gestione sito internet
4. Elezioni Direttivo
5. Varie ed eventuali.

1. Il Presidente introduce l'assemblea mettendo in evidenza la necessità di ripartire con attività e progetti, dopo l'immobilità causata dalla pandemia Covid, e di delineare il futuro dell'associazione che ha buone potenzialità ma esigue risorse economiche. Il bisogno più urgente è rappresentato dalla riorganizzazione amministrativa della tesoreria e della segreteria, affidando la contabilità ad un nuovo commercialista e valutare l'accesso di ANP alla ripartizione del 5 x mille. Le attuali risorse economiche ci permettono di sostenere questa necessità oltre alla gestione del sito internet che recentemente è stato danneggiato per un attacco di hacker e risistemato con la collaborazione del tecnico informatico Alessio Randazzo.
2. Il Dott. Bernacchia e la Dott.ssa Mazzei presentano il resoconto delle prime iniziative relative progetto "RETE IGEE" di servizi per contribuire a diffondere una cultura della salute mentale. Si prospetta la possibilità di organizzare un convegno probabilmente in Accademia.
3. Dopo avere analizzato criticità e prospettive, si passa alla elezione del nuovo **Direttivo nazionale** così composto:

Giacomo Mangiaracina	(Presidente)
Mauro Nanni	(Vice Presidente)
Claudio Carboni	(Segretario - Tesoriere)
Stefania Ammiraglia	(Consigliere)
Francesco Bernacchia	(Consigliere)
Michela Mechilli	(Consigliere)
Maria Cristina Sirchia	(Consigliere)

Coordinatori Regionali

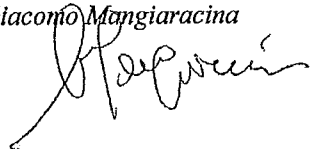
Maria Lucia Caspani	Lombardia
Gabriella Di Pietro	Lazio
Antonella Nesticò	Calabria
Antonietta Germanotta	Sicilia

**AGENZIA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE**
Via G. Scalia 39 - 00136 Roma
C.F. 08532991000
www.prevenzione.info

Si confermano le seguenti aree tematiche con relativi responsabili:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ambiente | (Lombardi, Carboni) |
| 2. Sicurezza e Prevenzione lavoro | (Peliti, Mechilli) |
| 3. Attività motorie | (Sirchia) |
| 4. Ricerca | (Mangiaracina, Lombardi) |
| 5. Scuola | (Mangiaracina, Carboni, Peliti, Sirchia) |
| 6. Formazione | (Nanni) |
| 7. Iniziative di territorio | (Di Pietro) |
| 8. Progetti | (Bernacchia, Lombardi, Mangiaracina) |
| 9. Politiche della salute | (Lavra, Cappellano) |

Il Presidente
Giacomo Mangiaracina



**AGENZIA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE**
Via G. Scialoja 39 - 00136 Roma
C.F. 08532991000
www.prevenzione.info

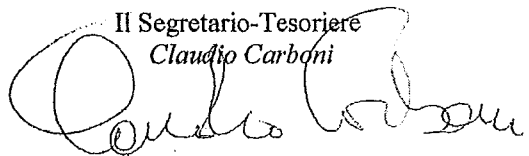
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale Pomezia

Valore in data 26/04/2023 Serie 3 al n. 739
Importo € 200.00 Euro 20000/50

IL DIRETTORE



Il Segretario-Tesoriere
Claudio Carboni





STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**Agenzia Nazionale per la Prevenzione - APS**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Dirizionale Provinciale di Roma

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante: interventi di educazione alla salute e ambientale in ambito scolastico con valutazione di parametri ambientali, corsi di formazione per operatori della salute, insegnanti, professionisti; convegni, campagne di solidarietà.

L'Associazione promuove la ricerca scientifica attraverso metodi di indagine e disamina della letteratura scientifica internazionale funzionali a campagne di informazione e divulgazione su temi specifici di prevenzione delle principali patologie trasmissibili e degenerative.

L'Associazione produce materiale didattico gratuito per le scuole, con pubblicazioni, programmi radio-televisivi e cinematografici.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.



Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:



Agenzia Nazionale per la Prevenzione

via G. Scalla 39, 00136 Roma. Tel. 06.39722649. CF: 08532991000. segreteria@prevenzione.info. www.prevenzione.info

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.



3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del



caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;



Agenzia Nazionale per la Prevenzione

via G. Scallia 39, 00136 Roma. Tel. 06.39722649. CF: 08532991000. segreteria@prevenzione.info. www.prevenzione.info

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Il Segretario e il Tesoriere

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
- 3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

- 1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 3. L'Organo di controllo:



Agenzia Nazionale per la Prevenzione

via G. Scalla 39, 00136 Roma, Tel. 06.39722649, CF: 08532991000, segreteria@prevenzione.info, www.prevenzione.info

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Agenzia Nazionale per la Prevenzione

via G. Scialia 39, 00136 Roma. Tel. 06.39722649. CF: 08532991000. segreteria@prevenzione.info. www.prevenzione.info

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

